

13/12
27/12/04

CRITERI, NORME ED INDIRIZZI IN MERITO AGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 56 del 10/12/2003

COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN

COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN

Prot. N. 12/04

Si certifica che il presente REGOLAMENTO
è stato affisso all'albo pretorio di questo Comune
per giorni 15 consecutivi dal 13.01.2004
al 27.01.2004 senza reclami ed opposizioni.

Gressoney Saint Jean, 28.01.2004

(NETTE ASTRID)
[Signature]



ARTICOLO 1
NATURA DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento disciplina i criteri, le norme e gli indirizzi in merito agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

TITOLO I

ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

ARTICOLO 2
ORARIO GIORNALIERO

Gli esercizi di vendita al dettaglio, ovunque ubicati sul territorio comunale, possono restare aperti dalle ore 6.00 alle ore 24.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite complessivo delle 13 ore di attività giornaliera.

Nel rispetto dei limiti sopra indicati sarebbe auspicabile che le attività commerciali rimanessero aperte dalle ore 8,30 alle ore 19,30 con una chiusura intermedia massima di tre ore. Sarebbe altresì auspicabile che gli esercizi commerciali prolungassero, almeno una volta alla settimana, il proprio orario di apertura nelle ore serali.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio mediante cartelli, ben visibili e leggibili dall'esterno, o altri mezzi idonei di informazione, senza necessità di inviare, a riguardo, alcuna comunicazione all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 3
CHIUSURA INFRASETTIMANALE

Gli esercizi di vendita al dettaglio dell'intero territorio comunale non sono tenuti al rispetto dell'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Eventuali chiusure infrasettimanali scelte dall'esercente devono essere riportate sul cartello orario o comunque pubblicizzate mediante altri mezzi idonei di informazione.

ARTICOLO 4
DEROGHE ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA FESTIVA

Gli esercizi di vendita al dettaglio ovunque ubicati sul territorio comunale hanno facoltà di apertura nelle giornate festive e domenicali.

ARTICOLO 5
ATTIVITÀ PARTICOLARI

In deroga a quanto nei precedenti articoli stabilito, nonché ad ulteriore specificazione, è consentita la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati durante i turni e gli orari di apertura delle seguenti attività, considerate comunque principali:

- impianti di distribuzione di carburante.
- farmacie.
- rivendite di giornali.

ARTICOLO 6
EVENTI PARTICOLARI

Nel caso di manifestazioni, eventi, iniziative o feste, ovvero situazioni promosse o organizzate, anche direttamente dall'Amministrazione Comunale, possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati nelle zone a questi interessate.

ARTICOLO 7
SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di questo titolo è soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a nor-

ma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

TITOLO II

PUBBLICI ESERCIZI (L. 25 agosto 1991, n. 287)

ARTICOLO 8 ORARIO GIORNALIERO

Al fine di qualificare l'offerta si rende necessario ed opportuno diversificare gli orari a seconda della tipologia di esercizio previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 e specificatamente:

- **Tipologia A:** Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili). Per questa tipologia di esercizi dovrà essere garantito un orario di apertura minimo per servizio di almeno 2 ore, da scegliere, a cura dell'esercente, nella fascia oraria massima compresa fra le ore 06.00 e le ore 03.00 del giorno successivo. L'orario di apertura si deve intendere quale orario di accettazione del cliente e il locale dovrà essere sgomberato e chiuso entro le due ore successive all'orario di chiusura comunicato.

- **Tipologia B:** Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili). Per questa tipologia di esercizi dovrà essere garantito un orario di apertura minimo giornaliero di almeno 7 ore, da scegliere, a cura dell'esercente, nella fascia oraria massima compresa fra le ore 06.00 e le ore 03.00 del giorno successivo. Con la chiusura del pubblico esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

- **Tipologia C:** Esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, ed esercizi simili. Per questa tipologia di esercizi dovrà essere garantito il seguente orario:

- orario minimo di apertura: dalle ore 22,00 alle ore 1,00 del giorno successivo;
- orario massimo di apertura: dalle ore 20,00 alle ore 3,00 del giorno successivo.

Con la chiusura del pubblico esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

- **Tipologia D:** Esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Per questa tipologia di esercizi dovrà essere garantita una apertura minima giornaliera di almeno 7 ore, da scegliere a cura dell'esercente nella fascia oraria massima compresa fra le ore 06.00 e le ore 03.00. Con la chiusura del pubblico esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

Per tutti gli esercizi pubblici sopra citati è consentito di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario comunicato, garantendo comunque le ore minime di apertura richieste per le rispettive tipologie di esercizio, dandone comunicazione al pubblico. Per gli esercizi di tipologia B-C-D è consentito effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive, scelte nell'orario di apertura dell'esercizio e da comunicare all'Amministrazione comunale.

Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile e ben visibile dall'esterno.

La scelta dell'orario di esercizio potrà essere diversificata nei diversi periodi dell'anno (es. alta e bassa stagione).

In caso di variazione dell'orario di apertura, la comunicazione del nuovo orario dovrà pervenire al Comune con almeno 3 giorni lavorativi (esclusi quindi il sabato, la domenica e tutti i giorni Festivi) di anticipo rispetto all'adozione dello stesso.

Gli esercizi pubblici aventi entrambe le autorizzazioni di tipo "A" (Ristorante) e di tipo "B" (Bar), di cui alla legge 287/91, escluse quindi le autorizzazioni alberghiere e similari, hanno

la facoltà, dandone opportuna comunicazione al Comune, di adottare per entrambe l'orario dell'attività ritenuta prevalente.

Nell'interesse pubblico, il Sindaco ha facoltà di consentire, eccezionalmente e con apposita ordinanza, il prolungamento dell'orario, ove occorra anche per tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Durante il prolungamento dell'orario non è consentito lo svolgimento dei giochi, ancorché sia stata rilasciata la relativa licenza.

ARTICOLO 9 NORME PARTICOLARI

I pubblici esercizi localizzati sulle piste da sci accessibili esclusivamente, durante la stagione invernale, mediante gli impianti di risalita, rispettano i seguenti orari:

- **Esercizi di tipologia A.** Per questa tipologia di esercizi dovrà essere garantita un orario minimo per servizio di almeno 2 ore, da scegliere a cura dell'esercente nella fascia oraria minima di apertura degli impianti di risalita. La fascia oraria massima sarà compresa fra le ore 07.00 e le ore 01.00. L'orario di chiusura si deve intendere quale orario di accettazione del cliente il quale dovrà lasciare il locale entro le due ore successive alla chiusura.
- **Esercizi di tipologia B.** Per queste tipologia di esercizi dovrà essere garantita una apertura minima giornaliera di almeno 7 ore, da scegliere a cura dell'esercente nella fascia oraria minima di apertura degli impianti di risalita. La fascia oraria massima sarà compresa fra le ore 06.00 e le ore 03.00. Con la chiusura del pubblico esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

I pubblici esercizi annessi ad impianti sportivi dovranno seguire l'orario dell'attività principale.

ARTICOLO 10 CHIUSURA INFRASETTIMANALE

La chiusura infrasettimanale è resa facoltativa.

ARTICOLO 11 TURNI DI APERTURA OBBLIGATORI

Ai sensi dell'articolo 8 – 5° comma della legge 25 agosto 1991, n. 287, si individuano due periodi di minor afflusso turistico così determinati:

- ☐ 1° PERIODO: dal 1° aprile al 20 giugno
- ☐ 2° PERIODO: dal 10 settembre al 20 dicembre

prevedendo per ogni periodo un programma di apertura per turno degli esercizi nel seguente modo:

- a) di stabilire il termine ultimo per far pervenire la proposta di chiusura per ogni singolo periodo nei seguenti giorni:
 - **28 febbraio** di ogni anno per il 1° periodo.
 - **31 luglio** di ogni anno per il 2° periodo.

Qualora non pervenga la proposta entro i termini sopra indicati, il pubblico esercizio, ai fini del punteggio, si intenderà chiuso per tutto il periodo.

- b) Al fine di garantire al Paese un adeguato servizio fornito dai pubblici esercizi, il minimo richiesto per ogni periodo è il seguente: **DUE esercizi per le tipologie A) (possibilmente uno nel centro paese e uno limitrofo), DUE esercizi per le tipologie B) (possibilmente uno nel centro paese e uno limitrofo)** (art. 5 della legge 287/91) ed **UN albergo** oppure una **attività extra-alberghiera** (legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 e s. m. e i.).
- c) Per la determinazione del programma di apertura obbligatoria il Sindaco stilerà un'apposita graduatoria che verrà resa esecutiva da apposita ordinanza e sarà così determinata:
 - **PER OGNI GIORNO DI CHIUSURA IN OGNUNO DEI DUE PERIODI SOPRA IDENTIFICATI: 2 PUNTI.** Nel calcolo dei giorni di chiusura verranno considerate anche le eventuali variazioni e/o integrazioni comunicate successivamente alle scadenze previste al precedente punto a).

Nel caso in cui l'Associazione degli operatori non presenti un programma di chiusura e comunque nel caso di mancato raggiungimento del servizio minimo, di cui al punto b), gli esercizi pubblici con il più alto punteggio verranno chiamati, tramite apposita ordinanza del Sindaco, all'apertura obbligatoria nel periodo rimasto scoperto. Nell'ipotesi in cui si registrino due soggetti con pari punteggio si darà la precedenza al soggetto con minore anzianità di gestione dell'esercizio e successivamente per sorteggio. L'esercizio pubblico che sarà chiamato all'apertura obbligatoria per turno dovrà rimanere aperto tutti i giorni della settimana, compreso l'eventuale giorno di riposo settimanale comunicato.

Le graduatorie redatte secondo i criteri sopra citati verranno applicate come segue:

- graduatoria del 1° periodo verrà applicata nel periodo successivo compreso fra il 10 settembre e il 20 dicembre di ogni anno
- graduatoria del 2° periodo verrà applicata nel periodo successivo compreso fra il 1° aprile e il 20 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 12

SFERA DI APPLICAZIONE

Sono esclusi dall'osservanza del presente provvedimento le attività di ricezione turistica all'aperto, le attività agrituristiche ed i pubblici esercizi annessi ad impianti sportivi in genere che dovranno seguire l'orario dell'attività principale.

ARTICOLO 13

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni di questo titolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 "aggiornamento della normativa insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi".

TITOLO III

GIORNALI E RIVISTE

(decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170)

ARTICOLO 14

ORARIO GIORNALIERO

Per quanto attiene ai punti vendita esclusivi¹ di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, gli orari sono fissati come segue:

Orario minimo dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00

Orario massimo dalle 7,00 alle 24,00.

Per quanto attiene ai punti di vendita non esclusivi² di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, gli esercenti devono seguire l'orario dell'attività principale.

ARTICOLO 15

CHIUSURA TEMPORANEA

Nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio di un punto vendita esclusivo per un periodo superiore a tre giorni ed inferiore a sei mesi, ovvero nel caso di impedimento temporaneo del titolare del punto vendita esclusivo per lo stesso periodo, il titolare deve comunicare la chiusura al Comune.

Se il punto vendita esclusivo o non esclusivo aperto più vicino è posto ad una distanza superiore a 400 metri le imprese editoriali e di distribuzione possono prevedere direttamente individuando

¹ quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani, e periodici, più precisamente sono tenuti a vendere ambedue le tipologie di prodotto editoriale, ossia i giornali e i periodici

² quegli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto sopra citato, alla vendita di quotidiani ovvero di periodici, più precisamente sono legittimanti a vendere o ambedue le tipologie di prodotto editoriale o solo una delle due dette tipologie di prodotto, ossia i quotidiani e i periodici

un sostituto tra le attività commerciali poste nelle immediate vicinanze.

**ARTICOLO 16
TURNI DI CHIUSURA**

Nel periodo di chiusura i punti vendita esclusivi devono esporre apposito cartellino indicante il punto vendita più vicino oppure il sostituto di cui al precedente articolo 15 - 2° comma.

**ARTICOLO 17
SANZIONI**

Chiunque violi le disposizioni di questo titolo è soggetto alle sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

TITOLO IV

**DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PER
AUTOTRAZIONE**

(L.R. 21 dicembre 2000, n. 36)

**ARTICOLO 18
ORARIO GIORNALIERO**

Orario minimo di apertura dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00

Orario massimo di apertura dalle 7,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00

Nel caso venga installato un sistema di erogazione automatica del carburante self-service, l'attività sarà consentita dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

I titolari hanno l'obbligo di rendere noti al pubblico i turni di servizio mediante l'esposizione di un cartello ben visibile.

**ARTICOLO 19
CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

La giornata di chiusura settimanale è a scelta del gestore, escluso sabato e domenica e la stessa è da intendersi facoltativa e deve essere comunicata al Comune.

**ARTICOLO 20
CHIUSURA PER FERIE**

I titolari dell'autorizzazione, di intesa con i gestori interessati, possono usufruire, in qualunque periodo dell'anno, di un periodo di ferie non superiore a due settimane consecutive per anno solare, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

**ARTICOLO 21
SANZIONI**

Chiunque violi le disposizioni di questo titolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 "Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41".

TITOLO V

MUNICIPIO

**ARTICOLO 22
ORARIO GIORNALIERO**

Il Municipio rimarrà aperto per 5 (cinque) giorni alla settimana, tutte le mattine ed almeno 2 (due) pomeriggi.

Gli orari vengono definiti dal funzionario competente in accordo col Sindaco.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 23 SOSTITUZIONE REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce in ogni sua parte ogni precedente regolamento in materia di orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

C:\Documenti\COMMERCIO\Regolamento determinazione degli orari GSJ - rettifica COMPRESSO.doc